



# COMUNE DI MESTRINO

## Provincia di Padova

Piazza IV Novembre, 30 - 35035 Mestrino PD - C.F. 80009550288 - P.Iva 01097420283  
☎ 049.9000042 ✉ protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it  
[www.comune.mestrino.pd.it](http://www.comune.mestrino.pd.it)

*Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd)*  
C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283  
<http://www.comune.mestrino.pd.it>

### **UFFICIO SPORT**

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI - PALESTRA PIETRO ANTONIO GALLO DI  
LISSARO. PERIODO \_\_\_\_\_

#### **PREMESSO:**

che il Comune di Mestrino è proprietario della palestra  
Pietro Antonio Gallo a Lissaro, ad uso scolastico ed in  
orario extrascolastico a disposizione di associazioni e  
gruppi sportivi;

che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 80 del 17-5-  
2019 l' impianto sportivo sopra indicato è stato  
riconosciuto privo di rilevanza economica;

che con Delibera di G.C. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per le  
motivazioni ivi contenute, è stato disposto l'affidamento  
della gestione del citato impianto ad associazioni o  
società sportive dilettantistiche del territorio, per  
periodo \_\_\_\_\_

- che con Determinazione del Responsabile 1^ Area nr.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito di pubblica  
selezione, la gestione della palestra Antonio Pietro Gallo

è stata assegnata alla \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ -  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

- che la gestione dell' impianto dovrà svolgersi secondo  
i criteri e le condizioni indicate nel presente schema di  
convenzione;

Ciò premesso

Tra

Il Comune di Mestrino - con sede in Piazza IV Novembre  
nr. 30 - 35035 - Mestrino, c.f. 80009550288,  
rappresentato dal Dott. Antonio Miozzo - Responsabile 1^  
Area - Servizi alla Persona;

\_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_, con sede in  
Via \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ - C.F./P.IVA  
\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1 Scopo.**

Lo scopo della convenzione consiste nell' affidamento, in  
concessione, della gestione degli impianti sportivi come  
identificati in premessa.

**Art. 2 Uso dell' impianto.**

Il gestore/concessionario dovrà utilizzare l'impianto  
sportivo nel rispetto del calendario realizzato sulla base  
delle richieste pervenute di utilizzo dell' impianto  
stesso e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'uso  
degli impianti sportivi, garantendo l'accesso alle  
associazioni ed ai gruppi sportivi. Il calendario potrà  
subire variazioni durante l'anno, in relazione alle

necessità ed alle richieste sopravvenute.

Il concessionario dovrà, in ogni caso, mettere a disposizione l' impianto sportivo per lo svolgimento di eventi, manifestazioni od iniziative culturali, sportive, sociali, ricreative organizzate dall' amministrazione comunale o da altre associazioni od enti con il patrocinio del Comune. Il concessionario gestore introiterà la tariffa d' uso determinata per tali eventi e, qualora il Comune conceda il gratuito patrocinio, dell' importo corrispondente alla mancata entrata, verrà tenuto conto in sede di erogazione di contributo alle associazioni e gruppi del territorio. Il Comune si impegna, per quanto possibile, a comunicare al gestore gli eventi di cui sopra con almeno 10 giorni d'anticipo, fatti salvi casi eccezionali ed urgenti.

Il concessionario/gestore, per la predisposizione dell' impianto alle attività sportive, può utilizzare tutta l'attrezzatura di proprietà del Comune presente nell'impianto.

L'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e gruppi sportivi deve avvenire in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi.

**Art. 3 Oneri a carico del concessionario - gestore :**

Il concessionario/gestore dovrà:

1) raccogliere le domande dei gruppi ed associazioni sportive, redigere il calendario d' uso ed assegnare gli spazi d'uso dell'impianto sportivo ai soggetti richiedenti. L' assegnazione degli spazi avverrà, nel caso di richieste concorrenti per lo stesso impianto, stesso giorno e stessi orari, qualora non si addivenga,

attraverso la mediazione del gestore, ad un accordo tra i richiedenti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi.

2) garantire la sorveglianza sulle attività dei diversi soggetti utilizzatori, pubblico compreso, nei limiti d'ingresso previsti per ogni impianto;

3) garantire l'accesso agli organizzatori ed al pubblico per predisporre, realizzare ed assistere a manifestazioni ed iniziative che saranno organizzate dal Comune di Mestrino o da altri enti od associazioni con o senza il patrocinio del medesimo;

4) garantire la presenza costante e la pronta reperibilità di almeno un addetto per l'impianto, per consentire l'accesso e per assistere gli utenti che fanno uso dell'impianto per tutto il tempo di utilizzo. Il gestore è custode, con le conseguenti responsabilità, degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi contenute;

5) provvedere alla pulizia dell'impianto. La pulizia dovrà essere fatta al termine delle attività sportive (partite ed allenamenti) con riguardo agli spazi, ai locali e quanto altro pertinente agli stabili di ubicazione degli impianti. La pulizia è comprensiva dello svuotamento dei cestini portacarte, della spolveratura dei mobili ed arredi, del lavaggio dei pavimenti, del lavaggio e disinfezione, con prodotti specifici, dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle docce e degli altri locali di pertinenza, del trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti inerenti l'attività sportiva.

6) segnalare al Comune tutte le problematiche delle

strutture, gli eventuali pericoli o i malfunzionamenti degli impianti di rete, degli infissi, degli arredi nonché porre in essere tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte;

7) comunicare ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate gli eventi o le attività che comportano l'interruzione della normale fruizione dell'impianto. In particolare dovrà gestire autonomamente, nei limiti di quanto disposto dal calendario di utilizzo, gli spostamenti d'orario e gli scambi d'orario concordati tra le associazioni o gruppi sportivi.

8) presentare garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione Comunale (servizi) mediante costituzione di polizza fidejussoria a favore del Comune di Mestrino di € 5.000,00.

Il gestore/concessionario provvederà ad introitare, nel rispetto degli obblighi fiscali connessi, le tariffe d'uso, come determinate annualmente dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo dell'impianto da parte di altri gruppi od associazioni sportive.

**3bis - Realizzazione opere di miglioramento ristrutturazione dell'impianto.**

Il gestore/concessionario dovrà dare attuazione al progetto di miglioramento e/o ristrutturazione dell'impianto sportivo dato in concessione, presentato in sede di offerta. In particolare: realizzazione di una struttura bioclimatica destinata a 3° tempo della superficie di mq

90 circa. I lavori di realizzazione della struttura dovranno essere realizzati entro il 30-9-2027. I lavori di realizzazione dell' opera saranno approvati dall' UTC di Mestrino. A garanzia della realizzazione dei lavori indicati, il concessionario gestore dovrà costituire, a favore del Comune di Mestrino, idonea polizza fidejussoria pari all' importo dei lavori da realizzare presso l' impianto concesso.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui sopra il gestore sarà tenuto a pagare al Comune di Mestrino l' importo del canone come proposto in sede di offerta di partecipazione, con effetto retroattivo;

**Art. 4. Forme di finanziamento dell' attività del concessionario-gestore.**

Il Concessionario-gestore ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune per l' utilizzo dell' impianto da parte di altre associazioni sportive nonché delle quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di altri soggetti pubblici e privati per iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, ricreativo....Il concessionario/gestore ha facoltà di determinare autonomamente le modalità ed i termini di versamento delle tariffe dovute, purchè tali modalità e termini non assumano nei confronti degli utenti forme vessatorie. Il concessionario.

Inoltre il concessionario/gestore potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

sponsorizzazione di iniziative sportive;

esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;  
contributi pubblici e privati;

**Art. 5 - Consegna della struttura.**

Il concessionario prende in consegna la struttura nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Ufficio Sport e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

L'utilizzo della struttura, sia da parte del gestore/concessionario, sia da parte di altri soggetti richiedenti, deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dal concessionario-gestore, che dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

**Art. 6 Oneri a carico del Comune.**

Sono a carico del Comune proprietario degli impianti:

- gli oneri di manutenzione straordinaria;
- gli oneri di manutenzione ordinaria;
- la titolarità delle utenze per la fornitura di energia elettrica, gas o altro combustibile per uso domestico ed acqua relativo all'impianto oggetto della concessione.

**Art.7 -Durata della concessione.**

La presente convenzione ha decorrenza \_\_\_\_\_ senza possibilità di tacito rinnovo. Si precisa che la gestione non comprende il periodo, generalmente compreso tra la fine dell' anno

scolastico ( metà giugno ) ed inizio settembre, qualora gli impianti siano richiesti per l' organizzazione di centri estivi per minori da parte di altri gruppi od associazioni, salvo che il gestore/concessionario non intenda a sua volta organizzare centri estivi presso l' impianto sportivo dato in concessione.

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 60, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente convenzione, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata. E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

#### **Art. 8 Controlli sulla gestione.**

Il Comune ha ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed alla utilizzazione delle strutture. Il controllo potrà essere esercitato in qualsiasi momento dai tecnici comunali competenti.

Se durante il periodo di gestione fossero accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente

convenzione, l' Amministrazione Comunale, in ragione della gravità e della frequenza delle inadempienze e previa contestazione degli addebiti al concessionario con invito a precisare le proprie ragioni, si riserva la facoltà di agire ai sensi dell' art. 7 della presente convenzione.

Inoltre l' Amministrazione Comunale si riserva di applicare sanzioni pecuniarie a carico del concessionario/gestore in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione come sotto descritto:

da € 1000,00 a € 5.000,00 per sospensione parziale/totale non giustificata del servizio (qualora non ricorrano le condizioni per la risoluzione contrattuale);

da € 100,00 ad € 500,00 per mancata apertura negli orari di servizio dell' impianto sportivo;

da € 100,00 ad € 500,00 per mancata pulizia degli impianti in gestione;

da € 50,00 ad € 200,00 per ingiustificata assenza o pronta reperibilità del personale addetto all' impianto nell' orario di servizio;

da € 50,00 ad € 200,00 per altre violazioni non specificamente individuate o comportamenti scorretti nei confronti dell' utenza che abbiano comunque causato disfunzioni o disagi nell' utilizzo degli impianti.

L'Amministrazione Comunale invierà comunicazione scritta, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di

contestazione, il gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Comune, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà le penali come sopra indicate.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto del Comune ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici del Comune ed il concessionario. Nei casi in cui il concessionario non provveda al pagamento delle penali nei termini richiesti, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

**Art. 9. Divieto di cessione o sub concessione.**

E' vietato al concessionario-gestore dell' impianto di cedere o subconcedere la gestione, senza il consenso in forma scritta dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della convenzione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

**Art. 10. Gestione della sicurezza.**

Il concessionario gestore si assume l' onere di segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni vizio strutturale e malfunzionamento degli impianti tecnologici, immediatamente visibile o rilevabile, che possa compromettere l'incolumità degli utenti( es. fili pendenti, crepe sui muri, rottura del parquet,

riscaldamento che non funziona e così via ).Il concessionario è esonerato da ogni responsabilità per i vizi occulti della struttura o per la mancata messa a norma degli impianti, che esso non ha l'onere di individuare e segnalare al Comune. Qualora per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture ed agli impianti, il Comune previa specifica richiesta del concessionario, si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e delle disponibilità finanziarie, liberandolo da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 11 Personale**

Il concessionario-gestore organizzerà il personale ed i mezzi necessari alla gestione a sua cura e spese, esonerando l'amministrazione per ogni adempimento legislativo in materia. Il personale incaricato dal concessionario-gestore è autorizzato dal Comune ad esercitare poteri di vigilanza e controllo anche nei confronti degli altri utenti dell'impianto sportivo. E' in facoltà del concessionario - gestore, ferme restando le disposizioni della presente convenzione e del regolamento per l' utilizzo degli impianti sportivi comunali, introdurre regole per disciplinare i rapporti tra sé e gli utenti degli impianti ( es. direttive in materia di rispetto degli orari di inizio e fine degli allenamenti, in ordine al divieto da parte delle associazioni di " appropriarsi", senza il consenso del gestore, di determinate attrezzature, etc).

Il concessionario-gestore è responsabile del comportamento e della riservatezza del personale

impiegato e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione di beni che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato.

**Art. 13 Responsabilità per danni a cose o persone.**

**Obblighi assicurativi.**

L'Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario gestore e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile. A copertura dei rischi il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, per fatti od atti imputabili al concessionario-gestore.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.000.000,00.

La polizza stipulata dovrà essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;

**Art. 14 - Obbligo ed utilizzo defibrillatori nella struttura.**

Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M.Salute 24.4.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla

dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati".

Dotazione dispositivo

Al riguardo il Comune di Mestrino mette a disposizione, per ogni impianto dato in concessione **n. 1 defibrillatore** completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva;

Formazione del personale

Il Concessionario gestore provvederà alla formazione di personale per l'utilizzo dell'apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso.

Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive.

Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso contrario avvisare tempestivamente il Comune di Mestrino.

Il dispositivo deve essere **sempre** disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, oltre il relativo personale addestrato all'utilizzo.

Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile;

il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai

controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. L'apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Dovrà essere identificato, da parte del concessionario, un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell'impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell'impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile.

**Art. 15 Risoluzione delle controversie.**

Ogni controversia tra le parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione, sarà definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non sia possibile, le controversie saranno deferite al giudice competente per legge.

**Art. 16. Disposizioni in materia di Privacy.**

Il Concessionario gestore viene nominato, con specifico atto, Responsabile esterno del trattamento dati per conto del Comune di Mestrino;

**Art. 17. Spese contrattuali.** Le spese inerenti al presente contratto ( ove richieste ) sono a carico del

concessionario. Le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione d' uso ai sensi dell' art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131 e ss. mod ed int.

Mestrino li, \_\_\_\_\_

Il Comune di Mestrino

il Concessionario/gestore

Il Responsabile 1^ Area

Dr. Antonio Miozzo